

Piano di sostituzione di un indice di riferimento

1. Oggetto

Il presente documento delinea la procedura interna standardizzata (piano di sostituzione) che la Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. Coop. (di seguito “Banca”) adotta nel caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato in uno strumento ovvero contratto finanziario, redatto in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento (UE) 2016/1011 (Benchmark Regulation). La Banca mantiene aggiornato siffatto piano pubblicandolo sul proprio sito web. In tal modo al cliente è sempre garantito l’accesso alla versione più attuale del piano di sostituzione.

2. Quadro normativo

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 1011/2016 dell’8 giugno 2016 (e seguenti modifiche e integrazioni) in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, così come per la misurazione della performance di fondi di investimento.

Il suddetto Regolamento UE reca disposizioni armonizzate riguardanti la rilevazione, la diffusione e l’utilizzo da parte degli Enti vigilati di cd. indici di riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari ovvero per misurare la performance di fondi di investimento.

Di seguito si riportano le più rilevanti definizioni:

Indice di riferimento (benchmark): ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, n. 3 di siffatto Regolamento si intende *“un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance”*.

Lo **“strumento finanziario”** è definito all’art. 3, paragrafo 1, n. 16 del citato Regolamento UE quale *“qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20 di tale direttiva”*.

Con riferimento ai **“contratti finanziari”**, l’art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica
*“a) qualunque contratto di credito quale definito all’articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE
b) qualunque contratto di credito quale definito all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE”*.

3. Procedura interna per la sostituzione di un indice di riferimento

Di seguito si descrive sinteticamente la procedura che la Banca adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più degli indici utilizzati:

a) Rilevazione dell’evento di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento	La unità competente della Banca effettua una costante attività di monitoraggio per individuare eventuali “variazioni sostanziali” degli indici di riferimento in uso ovvero la loro cessazione, e valuta inoltre le segnalazioni ricevute in merito.
---	--

	per variazioni sostanziali si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” (“ <i>material changes</i> ”) della metodologia per la determinazione dell’indice. Con cessazione si intende, invece, il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo.
b) Individuazione dell’indice di riferimento alternativo	Le unità competenti della Banca individuano l’eventuale indice di riferimento alternativo, tra quelli già designati nella tabella al punto 4 del presente piano in base alle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano.
c) Approvazione e deliberazione dell’indice alternativo	L’indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della direzione.
d) Comunicazione alla clientela della variazione dell’indice di riferimento	La Banca comunica l’indice sostitutivo alla clientela interessata secondo le modalità scelte dal singolo cliente per l’invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, indicando la data di decorrenza della variazione.
f) Applicazione dell’indice sostitutivo al contratto interessato	La sostituzione dell’indice avverrà come da comunicazione di cui sopra.

4. Indici di riferimento alternativi

Nome Indice	Emittente/Amministratore dell’Indice	Indice di riferimento sostitutivo	Emittente/Amministratore Indice di riferimento sostitutivo
Euribor	EMMI – European Money Market Institute	€STR (Euro short-term rate)	European Central Bank (ECB)